

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1298 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni SPANU, Denis SANSEVERINO e della società OLBIA ACADEMY SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni SPANU, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Academy S.S.D. A R.L., in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 1, lett. a) e i), e 2, lett. a) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Academy S.S.D. A R.L., nel corso della stagione sportiva 2025–2026, segnatamente dal mese di aprile 2026 sino al termine del relativo campionato, precluso ad un calciatore minorenni tesserato per la società Olbia Academy S.S.D. A R.L., di prendere parte alle sedute preparatorie di allenamento e alle gare ufficiali disputate dalla squadra Allievi Under 17, estromettendolo di fatto dall'attività sportiva della predetta compagine societaria a seguito delle contestazioni avanzate dal padre in relazione a una ritenuta scarsa valorizzazione del figlio all'interno del gruppo squadra;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento Safeguarding della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Olbia Academy S.S.D. A R.L., con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della predetta società Olbia Academy S.S.D. A R.L.;

Denis SANSEVERINO, allenatore Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società Olbia Academy S.S.D. A R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 4, commi 1, lett. a) e i), e 2, lett. a) e i), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, segnatamente dal mese di aprile 2026 sino al termine del relativo campionato, precluso ad un calciatore minorenni tesserato per la società Olbia Academy S.S.D. A R.L., di prendere parte alle sedute preparatorie di allenamento e alle gare ufficiali disputate dalla squadra Allievi Under 17, estromettendolo di fatto dall'attività sportiva della predetta compagine societaria a seguito delle contestazioni avanzate dal padre in relazione ad una ritenuta scarsa valorizzazione del figlio

all'interno del gruppo squadra; nonché ancora, per avere lo stesso, il giorno 6.5.2026, inviato allo stesso calciatore minorenne messaggi WhatsApp inopportuni;

OLBIA ACADEMY SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Spanu Giovanni e Sanseverino Denis;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni SPANU,
 - Sig. Denis SANSEVERINO,
 - Società OLBIA ACADEMY SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Spanu;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SPANU,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Denis SANSEVERINO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società OLBIA ACADEMY SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò